

Statuto sociale

Denominazione – sede - durata

1. È costituito tra imprenditori operanti nel Comune di Massarosa (LU) e nei Comuni limitrofi un Consorzio, con attività esterna, dotato di personalità giuridica, denominato «Consorzio Montramito».

2. Il Consorzio ha sede legale in Massarosa. La sede è attualmente alla via ~~Sarzanese 4168~~ via dei Fondacci, n° 269 – 55040 Montramito (LU) ed il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non dà luogo a modifica statutaria.

Pertanto il Comitato Direttivo con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre nell'ambito dello stesso Comune.

3. La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2020 e si intenderà alla predetta scadenza tacitamente prorogata di tre anni in tre anni, salvo il diritto di recesso dei singoli consorziati.

Potrà essere anticipatamente sciolto con delibera dell'assemblea straordinaria e con le maggioranze previste al successivo articolo 21.

Fondo Consortile e spese di funzionamento

4. Il fondo consortile è variabile ed è costituito dai contributi a titolo di capitale che i consorziati versano in sede di costituzione o in sede di ammissione di nuovi consorziati.

Il contributo al fondo consortile è fissato in Euro ~~155,00 (centocinquanta/00)~~ 300,00 (trecento/00) e deve essere versato in sede di costituzione od in sede di ingresso nel Consorzio.

L'ammontare del contributo potrà essere modificato dall'Assemblea Straordinaria; a tale modifica dovranno adeguarsi obbligatoriamente tutti i consorziati, salvo il diritto di recesso. Il fondo consortile è un patrimonio autonomo sia verso i consorziati che verso i loro creditori particolari per tutto il periodo del Consorzio; in nessun caso i creditori particolari dei consorziati possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

5. Il Consorzio agisce secondo le norme del mandato senza rappresentanza spendendo il proprio nome ed acquistando ed assumendo gli obblighi derivanti dai negozi giuridici posti in essere senza spendere il nome dei singoli consorziati.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto acquisti o vendite, sono svolte dal Consorzio in nome proprio; il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del C.C..

Ogni consorziato provvederà a partecipare alle spese per il funzionamento del Consorzio e per il conseguimento dello scopo consortile nelle misure stabilite dal Comitato Direttivo ed approvate dall'Assemblea ordinaria, dietro presentazione di fattura redatta dal Consorzio stesso in aderenza a quanto previsto dall'art. 3, 3° comma del D.P.R. 633/72 e sue modificazioni.

Oggetto Sociale

6. Il Consorzio si propone attraverso una reale ed efficace collaborazione tra i consorziati, e senza fine di lucro, di migliorare le condizioni in cui si svolge l'attività industriale, artigianale o commerciale dei singoli imprenditori, coordinando e disciplinando le risorse dei singoli associati, nonché attuare iniziative e contribuire alle attività tendenti allo sviluppo territoriale della zona in cui operano i consorziati ed al potenziamento dell'immagine.

Il Consorzio ha per oggetto la promozione e lo sviluppo della zona per una gestione più razionale degli insediamenti produttivi, nel rispetto delle iniziative imprenditoriali già esistenti. Il Consorzio coordina tutti gli imprenditori e rappresenta gli stessi nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti che hanno competenze sul territorio, promuovendo una gestione più razionale e funzionale del tessuto urbanistico.

Il Consorzio coordina i singoli imprenditori al fine di ottenere i contributi CEE ed i fondi regionali che si rendono disponibili in relazione alle singole attività, intrattenendo rapporti con i singoli istituti di credito per ottenere condizioni più vantaggiose.

Svolge altresì tutte quelle attività imprenditoriali e commerciali che l'Assemblea reputa opportuno debbano essere intraprese, sia per il sostentamento del Consorzio stesso, che per favorire l'attività dei singoli consorziati, con obbligo di reinvestimento degli utili sul territorio.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Consorzio provvede a:

- coordinare e gestire direttamente e/o in affidamento a terzi i servizi che possono essere necessari ai singoli associati;
- diffondere con qualsiasi mezzo l'immagine della zona e gli scopi del Consorzio, anche in relazione alle singole attività esercitate;
- promuovere convenzioni con operatori finanziari, assicurativi e di leasing al fine di concretizzare accordi in favore dei consorziati per la riduzione dei costi di gestione;
- partecipare ad altri Consorzi e a società di qualunque tipo già costituite o da costituire che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività utili per gli scopi del Consorzio ed in particolare potrà partecipare a società miste tra Enti Pubblici anche Territoriali e privati;
- svolgere qualunque attività direttamente connessa agli scopi di cui sopra o comunque tendente al raggiungimento degli stessi, nonché a compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, mobiliari, creditizie, bancarie e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Condizioni e modalità per l'ammissione

7. Possono far parte del Consorzio le imprese di qualsiasi genere ubicate nel Comune di Massarosa o nei Comuni limitrofi ed aventi un interesse alla valorizzazione della zona. L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dell'interessato al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile e l'eventuale sovrapprezzo che sarà determinato dal Comitato Direttivo.

Obblighi delle imprese consorziate

8. Ogni consorziato si impegna, per l'intera durata di partecipazione al Consorzio, alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, del regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, a partecipare all'attività del Consorzio, ed ad onorare gli impegni assunti.

9. Il regolamento interno del Consorzio prevede le misure delle sanzioni da irrogarsi per loro eventuali infrazioni alle disposizioni dello statuto, del regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.

Sulla irrogazione delle sanzioni delibera il Comitato Direttivo, sentito, nei casi previsti dal regolamento il consorziato interessato.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono comunicate a cura del Presidente, agli interessati che debbono provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di penale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Le somme ricevute dal Consorzio a titolo di sanzioni devono essere imputate ad apposita riserva del patrimonio netto.

Recesso, decadenza ed esclusione

~~10. Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente e diviene automaticamente operativo trenta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia reso, per quanto gli compete, garante.~~

10. Il Consorziato può recedere in qualunque momento dal Consorzio: il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente, presso la sede legale del Consorzio ed avrà efficacia automaticamente decorsi due mesi ~~fatta pervenire entro e non oltre l'01 marzo di ogni anno. Il recesso diviene automaticamente operativo decorsi trenta giorni~~ dalla ricezione della comunicazione ~~comunque effettuata tempestivamente~~ salvo che il consorziato abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi, di cui il Consorzio si sia reso, per quanto gli compete, garante.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo consortile per l'annualità successiva a quella in cui viene inviata la comunicazione del recesso, detta comunicazione dovrà pervenire al Presidente e non oltre il 31 ottobre dell'anno solare.

~~11. La decadenza è deliberata, su proposta del Comitato Direttivo, dall'Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.~~

11. La decadenza è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

12. L'esclusione è deliberata, su proposta del Comitato Direttivo, dall'Assemblea Ordinaria dal Comitato Direttivo nei confronti del consorziato che:

- non provveda a sanare la propria posizione debitoria nei confronti del Consorzio, a qualsiasi titolo essa sia maturata, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo;
- non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte a suo nome e per suo conto;
- non osservi le disposizioni dello statuto, del regolamento interno o le deliberazioni degli organi consortili;
- danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo materialmente o moralmente, gli interessi del Consorzio;
- **danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo materialmente o moralmente, gli interessi di altro consorziato. In tal caso il consorziato che si ritiene leso deve richiedere l'esclusione del consorziato danneggiante al Consorzio, inviando una comunicazione scritta al Presidente il quale provvede celermente a darne notizia al Comitato Direttivo. Questi**

entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione del Presidente effettua una istruttoria garantendo il contraddittorio delle parti e delibera al termine di essa sulla richiesta di esclusione.

- negli altri casi espressamente previsti dalla legge;

13. L'esclusione opera di diritto automaticamente, senza necessità di deliberazione del Comitato Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota consortile per almeno 2 annualità, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il consorziato per ottemperare al pagamento della seconda annualità. Resta salva la facoltà insindacabile del Comitato Direttivo di rinunciare alla esclusione automatica del consorziato moroso. In tale ultimo caso il Presidente del Comitato Direttivo comunica al socio moroso - a mezzo raccomandata A/R, fax od in via telematica purchè nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - la volontà del Consorzio di voler proseguire il rapporto consortile prima dello spirare del termine previsto per l'esclusione automatica.

14. In caso di trasferimento dell'Azienda per morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'Azienda può subentrare nel contratto di Consorzio, qualora vi sia il voto favorevole da parte del Comitato Direttivo.

15. Le deliberazioni relative alla esclusione ed alla decadenza dei consorziati o nel caso di trasferimento di azienda alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. **fax od in via telematica, purchè nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici**, entro i **dieci giorni** successivi alla deliberazione.

~~Avverso le decisioni di cui sopra i consorziati possono proporre reclamo attivando facendo pervenire al Comitato Direttivo ricorso scritto mediante lettera raccomandata A.R., **fax od in via telematica, purchè nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici**, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. La soluzione delle controversie relative ai reclami sarà devoluta al Collegio Arbitrale di cui all'art. 28.~~

~~La soluzione delle controversie relative ai reclami sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione presso la CCIAA di Lucca secondo la procedura stabilita dal Regolamento di conciliazione da questa adottato.~~

~~In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Lucca, che deciderà in via rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.~~

~~Il lodo sarà impugnabile ex art. 829, comma terzo, c.p.c.~~

16. I consorziati receduti, esclusi o decaduti, sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati all'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui ha cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

~~Al consorziato receduto escluso o decaduto sarà rimborsato il contributo versato al fondo consortile in sede di ammissione e una quota parte delle riserve accumulate così come risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente all'uscita.~~

Al consorziato receduto, escluso o decaduto sarà rimborsato esclusivamente il contributo versato al fondo consortile in sede di ammissione.

Tale rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro due mesi dalla data di operatività della decadenza, esclusione o recesso.

17. Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto del Consorzio per ammissione, recesso, esclusione, decadenza o trasferimento di azienda devono essere annotate sul libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro cinque giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Organi del Consorzio

18. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei consorziati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblea

19. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno il diritto al voto a condizione che abbiano interamente versato la quota di partecipazione, gli eventuali contributi e comunque siano in pari con i versamenti che a qualsiasi titolo sono obbligati ad effettuare a favore del Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i consorziati.

20. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei consorziati. **L'Assemblea può esser convocata anche con delibera del Comitato Direttivo assunta con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.**

La convocazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi ai consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio risultante dal Libro dei Consorziati.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e il luogo in cui si svolgerà la riunione. L'assemblea di seconda convocazione non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa un'ora dalla prima.

In assenza delle formalità di convocazione di cui sopra l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza della totalità dei consorziati e della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.

Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti non iscritti all'ordine del giorno proposti per iscritto dai consorziati al Comitato Direttivo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea non potrà tuttavia deliberare in ordine a tali argomenti a meno che non si tratti di Assemblea totalitaria e tutti gli intervenuti si dichiarino informati sull'argomento e siano d'accordo in ordine che l'assemblea delibere in merito.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato volta a volta dall'Assemblea.

Ogni consorziato può delegare un altro consorziato a rappresentarlo in Assemblea purché non facente parte del Comitato Direttivo, ma nessun consorziato può avere più di una delega.

La delega deve essere redatta per scritto e deve essere depositata in Assemblea prima dell'apertura della stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria delibera validamente in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei consorziati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Per le votazioni si procede per alzata di mano e sono validi anche i voti, espressi sugli appositi moduli allegati all'avviso di convocazione dell'Assemblea, pervenuti a mezzo raccomandata o fax entro l'orario di inizio della riunione.

Per le elezioni delle cariche sociali o quando la votazione riguardi persone o implichi giudizi sulle stesse si procede a scrutinio segreto, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Assemblea ordinaria

21. L'assemblea Ordinaria è l'organo cui spetta di determinare, dirigere e controllare tutte le attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità statutarie.

Ad essa sono riservati i più estesi poteri di indirizzo e di controllo ed in particolare:

- a. approva i bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi;
- b. nomina i membri del Comitato Direttivo ed il Presidente;
- c. delibera gli acquisti, le vendite e le permutazioni di beni immobili, diritti reali, aziende e partecipazioni in altri enti o società, l'accensione e la cancellazione di iscrizioni, trascrizioni ed ipoteche immobiliari;
- d. delibera sull'assunzione del personale, determinando le attribuzioni e le mansioni;
- e. delibera sulle responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo e del Presidente;
- f. approva i regolamenti interni al Consorzio;
- g. delibera sugli argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione del Consorzio; rimessi alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo o da coloro che hanno richiesto la convocazione.

Sono di competenza dell'assemblea i seguenti atti:

- forniture di materiali o prestazioni di servizi il cui controvalore sia superiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00);
- aperture di conto corrente con affidamenti allo scoperto.

Per gli atti indicati precedentemente il Comitato Direttivo può operare una volta avuto il voto favorevole da parte dell'Assemblea, altrimenti i singoli membri del Comitato Direttivo, se tali operazioni comportano un aggravio per il Consorzio, rispondono personalmente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Assemblea straordinaria

22. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per il presente statuto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dopo essere stati deliberati dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze sopra indicate e devono essere iscritte nel Registro delle Imprese a cura del rappresentante legale entro venti giorni dal verificarsi delle modificazioni.

Comitato Direttivo

23. Il Comitato Direttivo si compone da un minimo di ~~due~~ tre ad un massimo di nove membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Il numero dei componenti il Comitato Direttivo viene stabilito al momento della nomina dall'Assemblea che nomina altresì il Presidente.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice Presidente.

Essi hanno tutte le responsabilità ed obblighi previsti dalla legge per gli amministratori delle società di capitali.

Il Comitato Direttivo dura in carica due esercizi e cioè fino alla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio.

I singoli membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei suoi membri, gli altri componenti provvedono a sostituirli con deliberazione che sarà valida fino alla prima riunione dell'Assemblea che dovrà portare all'ordine del giorno la nomina dei nuovi membri.

I nuovi consiglieri scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

I suoi membri sono convocati a cura del Presidente, o in sua assenza a cura del Vice Presidente, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, da spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Presiede la riunione il Presidente o il Vice Presidente e le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei consiglieri o da altra persona su designazione degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità si intenderà adottata la delibera votata dal Presidente.

Le decisioni debbono risultare da verbale trascritto nell'apposito libro sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

I membri del Comitato Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro incarico.

24. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, è competente e delibera, salvo che sulle questioni che per legge o per statuto siano riservate all'Assemblea, su tutte le questioni che attengono al perseguimento dei fini consortili.

Il Comitato Direttivo tra l'altro:

- a. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea con il compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari;
- b. predispose il bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio e redige una relazione sull'andamento della gestione;
- c. predispose il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d. raccoglie e coordina le richieste dei consorziati anche al fine di predisporre i lavori dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- e. vigila che le attività del Consorzio non siano in contrasto con la legge, con le disposizioni del presente statuto e del regolamento interno.

Il Comitato Direttivo potrà comunque compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione comprese la partecipazione ad altri Consorzi e/o società di capitali o miste costituite o da costituire e tutte le altre operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi consortili, anche se qui non dettagliatamente specificate e che non siano per legge o per statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo effettua le spese di gestione nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Ogni spesa eccedente tale preventivo se non ratificata dall'Assemblea, comporta una responsabilità patrimoniale del Comitato Direttivo.

Presidente

25. Il Presidente dura in carica due esercizi fino alla data di approvazione del bilancio ed è rieleggibile in via consecutiva una sola volta.

Il Presidente del Consorzio:

- a. ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed anche in giudizio;
- b. sottoscrive tutti gli atti, i contratti ed i documenti nell'interesse o in nome e per conto del Consorzio e per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- c. vigila sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- d. accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- e. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo;
- f. nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi stato e grado di giurisdizione;
- g. rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio;
- h. effettua le spese in economia entro il limite di euro 1.000 (euro mille/00) essendo di competenza del Comitato Direttivo ogni impegno di spesa che sia compreso tra euro 1.001 (euro milleuno/00) e 10.000 (euro diecimila/00);
- i. effettua le operazioni sui conti correnti del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente la cui firma fa fede nei confronti di chiunque dell'assenza o impedimento del Presidente stesso.

Bilancio preventivo e consuntivo

26. Ogni anno, entro il mese di novembre, il Comitato Direttivo predisponde il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, indicando le spese da sostenere e gli obiettivi che si prevedono di raggiungere.

I bilanci preventivi devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria.

Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predisponde, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato ed approvato dall'Assemblea dovranno essere accantonati in apposita riserva per essere utilizzati per nuovi investimenti, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

È vietata la distribuzione di utili.

Qualora il bilancio chiuda con una perdita, l'Assemblea in sede di approvazione dovrà deliberare sul relativo ripianamento.

Regolamento interno

27. Il Comitato Direttivo predispone il regolamento interno del Consorzio contenente le disposizioni per disciplinarne il funzionamento e per l'esecuzione e l'attuazione del presente statuto.

Il regolamento interno prevede le sanzioni pecuniarie ed accessorie ed i sistemi di controllo sui singoli consorziati.

Scioglimento

28. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le competenze.

Il liquidatore o i liquidatori dovranno, dopo l'accettazione della nomina, prendere in consegna i beni dagli amministratori e redigere un inventario; procederanno quindi al realizzo delle attività e al soddisfacimento delle passività.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività sarà ripartito ai singoli consorziati in proporzione delle rispettive quote.

Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

Clausola compromissoria

~~29. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati a richiesta dalla parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.~~

~~Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.~~

~~La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.~~

~~Il Collegio Arbitrale dovrà decidere in via rituale secondo diritto entro centoventi giorni dalla nomina.~~

~~Le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno irrevocabilmente le parti.~~

~~Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.~~

~~Sono soggetti alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.~~

~~Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive eventuali modifiche~~

29. Qualsiasi controversia sorta tra Consorzio e consorziati, ovvero tra i consorziati medesimi, in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto che abbia per oggetto diritti disponibili inerenti il rapporto consortile sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione presso la CCIAA di Lucca secondo la procedura

stabilita dal Regolamento di conciliazione da questa adottato e comunque secondo le modalità ed i termini previsti dal dlgs 28/2010.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Lucca, che deciderà in via rituale e secondo diritti nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c. Il lodo sarà impugnabile ex art. 829, comma terzo, c.p.c.

La presente clausola conciliativa/compromissoria si applica anche alle controversie relative alla validità delle delibere degli organi del Consorzio nonché a quelle insorte tra Consorzio e gli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero a quelle promosse nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile.

~~La presente clausola conciliativa/compromissoria non si applica alle controversie tra Consorzio e consorziati aventi per oggetto il pagamento di somme spettanti al Consorzio a titolo di contributo al fondo consortile e/o per spese di funzionamento, nei limiti previsti dal dlgs. 28/2010.~~

~~Per dette liti il Foro giudiziario territorialmente competente è quello di Lucca il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio ovvero il Giudice di Pace di Viareggio in base alla rispettiva competenza per valore.~~

Osservanza norme di legge

30. Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.